



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 41	di data 17/08/22

**Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 ART. 7 COMMA 2 LETT. A) E L.P. 9.03.2016 N. 2 ART. 27, COMMA 2, LETTERA C) FORNITURA BIENNALE DI CARTA XEROGRAFICA NATURALE E RICICLATA SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI SANCITI DAL D.M. 04.04.2013 (CODICE CIG: 8530129522) ADEGUAMENTO PREZZI 2° CONSEGNA 2022.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che a seguito della procedura n. 96333 di data 16 dicembre 2020, protocollo n. 292697 esperita sul Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePAT) il Comune di Trento ha stipulato con Moar S.r.l. di Trento, cod. fisc. 1827230226, un contratto (n. 5000287803) avente ad oggetto la fornitura biennale di carta xerografica naturale e riciclata secondo i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 04.04.2013, avente vigore dal 24 febbraio 2021, data di stipulazione del contratto, al 31 dicembre 2022;

premesso che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, fissa e periodicamente aggiorna il prezzo di riferimento della carta in risme, che *«pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli»*;

considerato, in particolare, che Moar S.r.l. ha formulato la propria offerta in data 19 gennaio 2021 e che gli atti propedeutici all'affidamento in parola hanno preso come riferimento i prezzi fissati dall'ANAC con la delibera n. 744 del 30 settembre 2020;

premesso che al momento della predisposizione degli atti di gara e di proposizione dell'offerta, il mercato della carta in risme presentava una tendenziale stabilità dei prezzi – come chiaramente risultante dal relativo prezzario dell'ANAC (i cui ultimi aggiornamenti del 2019 e del 2020 mostravano una limitata fluttuazione dei prezzi, rispettivamente del 3,4% e 1%) – e che, pertanto, era stato ritenuto adeguato prevedere l'offerta di un prezzo fisso per l'intera durata biennale del contratto;

richiamata la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Trento e il fornitore Moar S.r.l. a partire dal 12 febbraio 2022, nella quale il contraente ha evidenziato la sopravvenuta onerosità del contratto, con inidoneità dei prezzi in origine pattuiti a coprire i sempre maggiori costi per l'approvvigionamento e la distribuzione delle risme di carta, nonché ha illustrato le significative difficoltà nel reperimento della merce e i gravi ritardi di consegna da parte delle cartiere;

preso atto della documentazione trasmessa da Moar S.r.l. e, in particolare, della dichiarazione di data 4 marzo 2022 dell'impresa Intercart S.r.l., rappresentante della cartiera

pagina 1/7

Steinbeis Papier GmbH, che ha confermato le difficoltà di approvvigionamento e l'aumento dei costi di materie prime e trasporto nel settore della carta, comportanti un aumento dei prezzi di vendita «nell'ultimo periodo di oltre il 20%», con tendenza all'ulteriore rialzo, nonché comportanti il dilatarsi dei tempi di consegna, nonché preso atto della dichiarazione di data 28 luglio 2022, sempre dell'impresa Intercart S.r.l., che, ribadendo le difficoltà del mercato con continui incrementi di costi delle materie prime e di supporto (come il trasposto e l'energia), ha evidenziato che *«tutto ciò sta drasticamente pesando sulla cartiera, sia per quanto riguarda i prezzi di vendita (con aumenti da febbraio 2021 ad oggi di circa il 35%, ma il trend è purtroppo a salire), che per la capacità di fornitura»;*

visti gli aumenti dei prezzi della carta in risme accertati dall'ANAC nelle more del contratto in questione, elaborati sulla base dei dati forniti dalla Camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi;

richiamate, in particolare, la delibera n. 655 del 28 settembre 2021 con la quale l'Autorità ha registrato un aumento dei prezzi della carta in risme del 4,407% su base annua, la delibera n. 36 del 2 febbraio 2022 che ha rilevato un aumento pari al 9,416% dal settembre precedente (considerati gli aumenti sino a dicembre 2022), nonché la delibera n. 143 del 30 marzo 2022 nella quale l'ANAC ha registrato un ulteriore aumento, a soli due mesi di distanza, del 3,871% (considerati gli aumenti sino a febbraio 2022);

preso atto che in data 24 maggio 2022 l'ANAC ha provveduto ad aggiornare la documentazione allegata alla delibera n. 143 del 30 marzo 2022, prevedendo un ulteriore aumento del 50% dei prezzi di riferimento, osservando – come da nota pubblicata sul sito Internet – che *«le risultanze dell'indagine hanno confermato un significativo differenziale tra i due prezzi e pertanto l'Autorità in considerazione del fatto che il prezzo di riferimento è un tetto massimo al di sotto del quale deve svilupparsi il meccanismo concorrenziale e che al momento non sembrano esserci segnali che facciano pensare ad una diminuzione dei prezzi almeno nel breve periodo, ha ritenuto di applicare un correttivo (Delta) pari al 50%»;*

richiamata, altresì, la nota congiunturale redatta da Assocarta (prot. n. 124268 del 5 maggio 2022) che fornisce indicazioni anche rispetto al primo trimestre 2022 e che conferma *«le preoccupazioni per i sempre nuovi record raggiunti dai costi di energia, gas, CO<sup>2</sup>, trasporti e materie prime fibrose. Una situazione ancor più appesantita in questi primi mesi 2022 dagli impatti della guerra in Ucraina su disponibilità e costi degli input produttivi (soprattutto energetici) che stanno ulteriormente compromettendo l'attività delle cartiere con intuibili, pesanti riflessi a cascata sulle componenti a valle della filiera in termini sia di prezzi che di disponibilità di carte e cartoni. [...] La situazione dei prezzi del gas ha raggiunto livelli di insostenibilità per alcune imprese che hanno fermato la produzione per l'impossibilità di recuperare tali maggiori costi»;*

ritenuto, quindi, che negli ultimi mesi si è assistito ad una sempre più evidente difficoltà di reperimento dei beni e ad un radicale aumento dei prezzi delle risme di carta, da ricondursi sia alle progressive difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime, sia, soprattutto, all'aumento dei costi di produzione (in particolare riferiti a gas ed energia);

considerato, altresì, che tale situazione è ulteriormente peggiorata in conseguenza delle recenti tensioni geopolitiche internazionali;

ritenuto, che tali oggettive situazioni possano essere qualificate come eventi eccezionali, non previsti e non prevedibili, esterni alla volontà delle parti, determinanti un'alterazione significativa dell'equilibrio delle prestazioni, ben oltre la normale alea del contratto;

preso atto che la giurisprudenza e la dottrina più recenti riconoscono, quale corollario del generale principio di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375, nonché artt. 1366, 1371 e 1374 del Codice civile) e in esecuzione del principio di conservazione del contratto, l'esistenza di un generale obbligo di rinegoziazione in presenza di eventi eccezionali (in primo luogo, v. Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, Relazione tematica n. 56 dell'8 luglio 2020, p. 19 ss. e la dottrina ivi citata); secondo la tesi tradizionale, infatti, la buona fede oggettiva impone, anche nella fase di esecuzione del contratto, di collaborare lealmente per salvaguardare gli interessi della controparte, se ciò non comporta un apprezzabile

sacrificio degli interessi propri (v. Cassazione, sez. civ. III, sentenza n. 5240 del 15 marzo 2004); è stato quindi affermato che se, in caso di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, la parte danneggiata dallo squilibrio sopravvenuto deve avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni;

ritenuto, quindi, che, in altri termini, in seguito ad eventi eccezionali, non previsti e non prevedibili, che alterano eccessivamente l'equilibrio delle prestazioni oltre la normale alea del contratto, le parti sono chiamate secondo buona fede a rinegoziare le condizioni contrattuali per ripristinare l'equilibrio delle prestazioni;

richiamata la mancata previsione, in sede di redazione degli atti per l'affidamento in questione, di clausole di revisione del prezzo e che, pertanto, non è stato previsto contrattualmente uno strumento idoneo allo scopo del riequilibrio sinallagmatico per fattori esogeni alle parti;

richiamato l'art. 7, comma 2, lettera a), della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che sancisce il principio per cui la revisione dei prezzi nei contratti pubblici è ammessa nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia;

richiamato l'art. 1467 del Codice civile, per il quale, se la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, questa può domandare la risoluzione contrattuale, mentre la controparte può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto;

richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, nell'imminenza del prevalente interesse pubblico e stante l'onerosità sopraggiunta a motivo non imputabile alla controparte, della preferenza verso la preservazione del negozio contrattuale rispetto alla sua caducazione (fra le molte, Consiglio di Stato Sez. II, sent. 9/11/2020 n. 6893, Cass. Civ. Ord. 26/01/2018 n. 2047);

richiamato, altresì, l'art. 1664, comma 1, del Codice civile, in materia di appalto di diritto privato, che così prevede: «*Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo*»;

richiamato l'art. 27, comma 2, lettera c), della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, che, nel prevede le fattispecie legittimanti la modifica dei contratti durante il periodo di validità, permette siffatte modifiche anche quando sussistono le seguenti condizioni: «*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, [...] non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale*»;

ritenuto che l'art. 27 citato permetta il riconoscimento in favore dell'appaltatore di quelle modifiche contrattuali che siano necessitate da una situazione straordinaria, come quella qui avvenuta con l'aumento del costo della carta;

richiamato l'art. 35, comma 4, della Legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, secondo il quale «*per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. [...] Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma*»;

preso atto che, alla data odierna, non sono state ancora adottate le linee guida di attuazione dell'art. 35, comma 4, citato;

ritenuto che la revisione del prezzo contrattuale è conforme al principio di buon andamento e corrisponde ad un interesse patrimoniale dell'Amministrazione stessa, atteso che, altrimenti, la risoluzione del contratto per sopravvenuta onerosità della prestazione determinerebbe l'onere di avviare una nuova procedura di affidamento con inevitabile recepimento delle nuove condizioni di mercato, e che, comunque, il ricorso ad una nuova procedura di affidamento

allungherebbe inevitabilmente i tempi della fornitura, che risulterebbero incompatibili con la necessità di reperire con celerità la carta;

richiamata la determinazione dirigenziale di questo Servizio n. 2/29 di data 16 maggio 2022, con la quale è stata riconosciuta una revisione del prezzo contrattuale per parte della fornitura di carta in risme riferibile al mese di marzo 2022;

considerato che sono stati verificati i fabbisogni di carta per l'Amministrazione determinati in n. 2.465 risme di carta riciclata formato A4 e n. 10 risme di carta riciclata formato A3, quantitativi comunicati alla ditta Moar con nota del 08/07/2022, prot. n. 191495;

preso atto che non è stata ancora adempiuta la consegna prevista per il mese di luglio 2022;

rilevato che, in virtù di quanto comunicato dalla ditta Moar srl con nota di data 10/08/2022, prot. n. 224107, risulta necessario riparametrare le consegne previste per i diversi Servizi alla luce del minor quantitativo di carta riciclata formato A4 che la ditta ha riferito di essere in grado di fornire, determinato in n. 1.500 risme, in luogo delle n. 2.465 risme risultanti dalla raccolta dei fabbisogni;

ritenuto conforme all'interesse dell'Amministrazione assicurare la continuità della fornitura di carta, pur dovendosi riquantificare il fabbisogno in occasione della consegna contrattualmente prevista per il mese di luglio 2022 in n. 1.500 risme di carta, in luogo del quantitativo individuato;

ritenuto che anche per la fornitura riferibile al mese di luglio 2022 sussistono i presupposti per riconoscere una revisione dei prezzi, nel rispetto della parità di trattamento dei concorrenti, dovendosi ritenere sussistenti circostanze eccezionali e imprevedibili comportanti aumenti del costo dei fattori della produzione che esulano dal normale andamento del mercato;

preso atto che Moar S.r.l. con comunicazioni dell'11 e 19 luglio 2022 (nostri prott. n. 193414 e n.201150) ha inteso proporre quali nuovi prezzi contrattuali le somme di euro 2,99 per le risme di carta riciclata formato A4 e di euro 5,98 per le risme di carta riciclata formato A3, oltre oneri fiscali;

richiamata la nota di data 22/07/2022, prot. n. 206501, con la quale questa Amministrazione, sulla base dell'elaborazione dei soli dati ricavabili dalle deliberazioni dell'ANAC sino al marzo 2022, ha proposto quali nuovi prezzi le somme di euro 2,82 per le risme di carta riciclata formato A4 e di euro 5,64 per le risme di carta riciclata formato A3, oltre oneri fiscali;

preso atto che Moar S.r.l. con comunicazione del 28 luglio 2022, nostro prot. n. 211321, ha dichiarato di non poter accettare le somme proposte da questa Amministrazione, contestualmente ribadendo la richiesta di riconoscimento dei prezzi già indicati nella precedenti comunicazioni;

ritenuto che, per non violare il principio di parità di trattamento tra i potenziali contraenti e per tutelare comunque le finanze pubbliche, questa Amministrazione è tenuta a ricercare i parametri a cui riferirsi per definire in quale misura riconoscere una modifica del corrispettivo contrattuale;

accertato che, rispetto alle condizioni di mercato esistenti al momento dell'offerta, come rilevate dall'ANAC, si è assistito ad un aumento dei prezzi della carta in risme pari al 18,66% (dalla deliberazione ANAC di settembre 2020 a quella di marzo 2022, sopra citate);

considerato che l'aggiornamento del 24 maggio 2022 dei prezzi massimi di riferimento per la carta in risme dell'ANAC è frutto di un'indagine straordinaria condotta dall'Autorità – e non già di una ordinaria rilevazione dei prezzi effettivi di mercato – in ragione della persistente tendenza a continui rincari in tale settore, con la conseguenza che l'aumento del 50% ivi espresso non può essere usato come diretto riferimento per una revisione contrattuale;

richiamata la dichiarazione di Intercart S.r.l. di data 28 luglio 2022, allegata al nostro prot. n. 211321, che ha certificato come dall'inizio dell'esecuzione del contratto con Moar S.r.l. (febbraio 2021) il prezzo di vendita della carta in risme è aumentato «di circa il 35%»;

ritenuto che tale percentuale di aumento risulti congrua con quanto osservabile nel mercato degli affidamenti pubblici di forniture di carta in risme, giusta verifica degli ordini di

acquisto formalizzati da vari Enti sul Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePAT), ove si riscontrano prezzi di aggiudicazione essenzialmente anche maggiori a quelli risultanti dalla presente revisione;

ritenuto che tale aumento esuli dall'alea normale del contratto, vale a dire superi il normale rischio proprio del contratto al quale ciascuna parte implicitamente si è sottoposta, in particolare circa il rischio ordinario di fluttuazione dei costi delle materie prime, potendosi infatti stimare l'alea del contratto, considerato l'andamento del mercato nel periodo immediatamente antecedente all'offerta, come sopra indicato, nella misura del 3%;

considerato, quindi, sottratta l'alea contrattuale così determinata, congruo e conforme ad equità, nonché rispettoso della parità di trattamento dei concorrenti, riconoscere un adeguamento dei prezzi contrattuali pattuiti applicando un aumento del 32%;

atteso che il prezzo contrattualmente previsto è pari ad euro 2,22 per le risme di carta riciclata formato A4 e ad euro 4,44 per le risme di carta riciclata formato A3, oltre oneri fiscali;

ritenuto, secondo buona fede contrattuale, applicando il quantificato aumento, di poter riconoscere per la fornitura riferibile al mese di luglio 2022 di n. 1.500 risme di carta riciclata formato A4 e n. 10 risme di carta riciclata formato A3 le somme, rispettivamente, di euro 2,93 e di euro 5,86 a risma, oltre oneri fiscali;

dato atto che la maggiore spesa viene quantificata in euro 0,71 per ciascuna risma di carta riciclata formato A4, per un importo complessivo di euro 1.065,00 al netto dell'IVA, e in euro 1,42 per ciascuna risma di carta riciclata formato A3, per un importo complessivo di euro 14,20 al netto dell'IVA, e quindi per un totale di euro 1.079,20 al netto dell'IVA;

rilevato che il costo sopra determinato pari ad euro 1.316,62 (IVA inclusa) non comporta una maggiore spesa per quanto concerne il valore complessivo del contratto a suo tempo stipulato in quanto la minore quantità consegnata compensa l'aumento del prezzo;

preso atto della disponibilità di Moar S.r.l., comunicata con nota del 10 agosto 2022, nostro prot. n. 224107 ad accettare siffatto adeguamento in virtù del dovere di leale collaborazione tra le parti contrattuali;

ritenuto, infine, che per la futura consegna si potrà eventualmente valutare una successiva revisione del prezzo contrattuale in ragione dell'andamento del mercato della carta;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 2021, n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 2021, n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30 dicembre 2021, n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione

- dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994, n. 25, e 9 marzo 2022, n. 30;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001, n. 35, e 23 novembre 2016, n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 novembre 1994, n. 169, e 28 luglio 2021, n. 128;
  - la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
  - la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
  - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020 n. 100/2020/05, prot. n. 306264 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che, con riferimento al contratto n. 5000287803 di data 24 febbraio 2021, stipulato con l’impresa Moar S.r.l., nel periodo tra il 2021 e la data odierna, si sono verificati eventi eccezionali, non previsti e non prevedibili, esterni alla volontà delle parti, che hanno determinato una significativa difficoltà di reperimento dei beni, nonché un’alterazione significativa dell’equilibrio delle prestazioni, ben oltre la normale alea del contratto;
2. di dare atto che, nel rispetto dei principi di parità di trattamento tra i potenziali contraenti e di buon andamento, nonché nello spirito di leale collaborazione e buona fede tra le parti contrattuali, per la fornitura riferibile al mese di luglio 2022, l’Amministrazione comunale e il contraente Moar S.r.l. sono addivenuti all’accordo di modificare il prezzo contrattuale per risme di carta riciclata formato A4 da euro 2,22 ad euro 2,93 a risma, e per risme di carta riciclata formato A3 da euro 4,44 ad euro 5,86 a risma, oltre oneri fiscali;
3. di dare atto che, con riferimento alla consegna contrattualmente prevista per il mese di luglio 2022, non ancora adempiuta, il fabbisogno dell’Amministrazione comunale di n. 2.465 risme di carta riciclata formato A4 e n. 10 risme di carta riciclata formato A3, con riferimento alla carta riciclata formato A4 è stato rideterminato in n. 1.500 risme;
4. di dare atto che la maggiore spesa viene quantificata complessivamente in euro 1.079,20, oltre IVA al 22%, per un totale di euro 1.316,62; tale costo non comporta un incremento del valore complessivo del contratto a suo tempo stipulato, in quanto la minore quantità consegnata compensa l’aumento del prezzo;
5. di dare atto che per la futura consegna si potrà eventualmente valutare una successiva revisione del prezzo contrattuale in ragione dell’andamento del mercato della carta;
6. di dichiarare che l’obbligazione diventa esigibile entro la data del 31 dicembre 2022;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, formalizzerà l’accordo di revisione del prezzo, riferito alla fornitura di luglio 2022, mediante scambio di corrispondenza, la Dirigente del Servizio Appalti e partenariati o in caso di

assenza o di impedimento il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore generale;

8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina del contratti, la Dirigente del Servizio Appalti e partenariati.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Claudia Zanella

Trento, addì 17/08/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2/ 41	di data 17/08/22

**Oggetto:** L.P. 19.07.1990 N. 23 ART. 7 COMMA 2 LETT. A) E L.P. 9.03.2016 N. 2 ART. 27, COMMA 2, LETTERA C) FORNITURA BIENNALE DI CARTA XEROGRAFICA NATURALE E RICICLATA SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI SANCITI DAL D.M. 04.04.2013 (CODICE CIG: 8530129522) ADEGUAMENTO PREZZI 2° CONSEGNA 2022.

### Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 24 agosto 2022